

SEZIONE PRIMA

Statuto, leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 10 marzo 2025, n. 1

“Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali) per la valorizzazione delle feste patronali, degli usi, dei costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali della popolazione residente sul territorio e alla legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025))”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1**Modifica e integrazione alla l.r.17/2023**

1. Dopo l'articolo 24 quinquies della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali) è aggiunto il Capo IV rubricato: “Salvaguardia, valorizzazione, promozione e sostegno delle feste patronali”.
2. Dopo l'articolo 24 quinquies della l. r. 17/2013, nel Capo IV è aggiunto il seguente:
“Art. 24 sexies
(Valorizzazione delle feste patronali, degli usi, dei costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali della popolazione residente sul territorio)
 1. La Regione, in attuazione dell'art. 2 del proprio Statuto, riconosce, valorizza e sostiene le feste patronali, in quanto espressione del patrimonio culturale immateriale regionale, riconoscendone la funzione culturale, sociale, identitaria, nonché la funzione di valorizzazione territoriale anche in termini di attrattività e di destagionalizzazione turistica.
 2. La Regione riconosce, valorizza e sostiene le feste patronali, quali feste liturgiche, correlate con la pietà popolare, dedicate ai Santi Patroni e ai Co-Patroni venerati nei Comuni della Puglia, connotate da antiche consuetudini e da altre attività di carattere culturale e approvate dall'Ordinario Diocesano.
 3. Con apposita delibera, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta regionale approva la costituzione di una specifica sezione dell'inventario del patrimonio culturale immateriale pugliese, di cui all'art. 4 comma 2 quater della presente legge, dedicata alle feste patronali, recante anche le modalità con le quali le diocesi richiedono l'inserimento della festa patronale nell'inventario e nel relativo calendario regionale.
 4. La Giunta regionale approva, con apposita delibera, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, il calendario regionale delle feste patronali per una programmazione e promozione coordinata con le altre attività di valorizzazione territoriale e dei patrimoni culturali materiali e immateriali, specificando denominazione, durata, luogo, data di istituzione o riconoscimento, attività culturali connesse e altre specifiche indicazioni per ciascuna festa, quali ad esempio la denominazione ed il soggetto organizzatore, da individuare in ogni caso negli Enti Ecclesiastici preposti alla festa.
 5. Per le finalità del comma 1 del presente articolo, la Giunta regionale, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico, concede contributi ai soggetti organizzatori delle feste patronali, per

sostenerne l'organizzazione e concorrere alla copertura delle spese connesse alle seguenti tipologie di interventi:

- a) allestimento di luminarie e cassa armonica;
- b) dispositivi per *safety* e *security*, nonché per spese di presidio sanitario in prossimità dei luoghi di festa;
- c) contrattualizzazione di bande musicali della tradizione popolare e oneri previdenziali e fiscali connessi;
- d) allestimenti di fuochi pirotecnici;
- e) attività ludico-ricreative e culturali connesse alla festa;
- f) attività di comunicazione e promozione di tutti i momenti religiosi e civili in cui la festa risulta articolata;
- g) realizzazione di contenuti multimediali e applicazioni contenenti notizie utili per la partecipazione agli eventi, per la conoscenza dei riti, per la ricerca storica;
- h) polizze assicurative per la responsabilità civile dei danni contro terzi, polizze fidejussorie;
- i) altre spese strettamente connesse alle attività di valorizzazione delle feste patronali.

6. Possono beneficiare del contributo gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e preposti alla festa.

7. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, i criteri di riparto dei fondi disponibili, le modalità di erogazione, i soggetti beneficiari, le modalità di rendicontazione delle spese ammissibili, ai sensi di quanto riportato al comma 5, nonché gli obblighi di comunicazione dei beneficiari.

8. I contributi di cui alla presente norma, ove configurino aiuti di Stato, operano nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La Giunta regionale definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto e provvede, ove necessario, alle relative notifiche e comunicazioni alla Commissione europea. La struttura organizzativa che concede le agevolazioni di cui al presente articolo adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale in materia di aiuti di Stato, dandone esplicito riferimento nei relativi atti.

9. Per il perseguimento delle finalità della presente norma è assegnata una dotazione finanziaria per l'anno 2025, in termini di competenza e di cassa, di euro 400 mila sul capitolo di nuova istituzione denominato "*Contributi per la valorizzazione delle feste patronali quale patrimonio culturale immateriale*" nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1, con contestuale prelevamento di pari importo dal capitolo 1110070 "*Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione*", missione 20, programma 3, titolo 1.

10. Alla copertura degli oneri di cui alle presenti disposizioni possono concorrere altresì le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste e con i criteri di selezione delle operazioni da finanziare."

Art. 2

Modifica alla l.r.42/2024

1. Alla legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025) dopo il comma 4 dell'articolo 42 è aggiunto il seguente:
"4-bis le attività di cui al presente articolo sono demandate all'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che, con specifico protocollo di intesa, si avvale della conferenza episcopale pugliese."

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,

comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 10 marzo 2025

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegato alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali) per la valorizzazione delle feste patronali, degli usi, dei costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali della popolazione residente nel territorio e alla legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia)

Allegato n. 57 al D.L. n. 118/2011

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE VARIAZIONE ESERCIZIO 2025 (*)		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA ENDOGENA ESERCIZIO 2025 (*)
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
Dipartimenti di amministrazione						
MISSIONE	5			0,00		
Programma	2					
Titolo	1					
		redditi previsti	0,00		0,00	
		previdenze di competenza	400.000,00		400.000,00	
		previdenze di cassa	0,00		0,00	
Totale Programma	2	redditi previsti	0,00		0,00	
		previdenze di competenza	400.000,00		400.000,00	
		previdenze di cassa	0,00		0,00	
TOTALE MISSIONE	5	redditi previsti	0,00		0,00	
		previdenze di competenza	400.000,00		400.000,00	
		previdenze di cassa	0,00		0,00	
MISSIONE	20			0,00		
Programma	3					
Titolo	1					
		redditi previsti	0,00		0,00	
		previdenze di competenza	400.000,00		400.000,00	
		previdenze di cassa	0,00		0,00	
Totale Programma	3	redditi previsti	0,00		0,00	
		previdenze di competenza	400.000,00		400.000,00	
		previdenze di cassa	0,00		0,00	
TOTALE MISSIONE	20	redditi previsti	0,00		0,00	
		previdenze di competenza	400.000,00		400.000,00	
		previdenze di cassa	0,00		0,00	
TOTALE VARIAZIONI USCITA		redditi previsti	0,00		0,00	
		previdenze di competenza	400.000,00		400.000,00	
		previdenze di cassa	0,00		0,00	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		redditi previsti	0,00		0,00	
		previdenze di competenza	400.000,00		400.000,00	
		previdenze di cassa	0,00		0,00	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.